



AUGO

Città di Randazzo

V SETTORE

LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA

ORDINANZA N. 2 DEL 29 GIU 2022

IL CAPO SETTORE

VISTA l'Ordinanza Sanzionatoria n. 1 del 22/02/2022, intestata ai sigg.ri: SANFILIPPO TABO' Francesco Salvatore, nato a Tortorici (ME) il 20/03/1958 (c.f.: SNFFNC58C20L308B) e ARCODIA PIGNARELLO Antonina, nata a Tortorici (ME) il 11/10/1964 (c.f.: RCDNNN64R51L308C), coniugi, entrambi residenti in Randazzo nella strada S.S. 120 Fraz. Murazzorotto n. 6, relativa al pagamento della sanzione pecuniaria di €. 1.000,00 determinata ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L.R. 16/2016, in quanto responsabili dei lavori eseguiti sul terreno di proprietà comunale, in catasto al fg. 51 part. 926, per la realizzazione di un muro in pietrame lavico in assenza della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata - C.I.L.A. ed in assenza di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 136 del D. Lgs 42/2004;

RILEVATO che con la relazione di servizio prot. 5276 del 29/03/2022 a firma del geom. Vincenzo Bonfiglio di questo Settore è emerso che, per un errore materiale, nella succitata ordinanza sanzionatoria è stata citata la particella 922 anziché la particella 926 del fg. 51, intestata al Comune di Randazzo;

RITENUTO che si rende necessario rettificare l'ordinanza n. 1 del 22/02/2022 mediante revoca della stessa ed adozione di nuovo provvedimento riportante l'esatta ubicazione degli interventi abusivi;

VISTO il D.P.R. 380/2001;

VISTA la L.R. 16/2016;

VISTO il Regolamento Edilizio;

VISTO il Decreto Commissariale n. 11 del 27/05/2022;

REVOCA

l'Ordinanza Sanzionatoria n. 1 del 22/02/2022 per i motivi sopra indicati,

ORDINA

ai sigg.ri: SANFILIPPO TABO' Francesco Salvatore, nato a Tortorici (ME) il 20/03/1958 (c.f.: SNFFNC58C20L308B) e ARCODIA PIGNARELLO Antonina, nata a Tortorici (ME) il 11/10/1964 (c.f.: RCDNNN64R51L308C), coniugi, entrambi residenti in Randazzo nella strada S.S. 120 Fraz. Murazzorotto n. 6, nella qualità di responsabili dei lavori sopra descritti eseguiti sul terreno comunale distinto in catasto al fg. 51, part. 926, il pagamento della sanzione pecuniaria di €. 1.000,00 determinata ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L.R. 16/2016, tramite c.c.p. n. 12751954 intestato a Comune di Randazzo – Servizio di Tesoreria, con la seguente causale: "Sanzione pecuniaria art. 3, comma 5 della L.R. 16/2016" – entro gg. 30 (trenta) dalla notifica della presente;

AVVERTE

Che non provvedendo al pagamento nel termine sopra indicato si procederà alla riscossione forzata, come previsto dall'art. 16 Legge 47/85 mediante ingiunzione emessa a norma del T.U. 14/04/1910 m. 639 e ss.mm.ii.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro trenta giorni della notificazione, ricorso al Tribunale competente ai sensi dell'art. 22 bis della Legge 689/81.



IL CAPO SETTORE
arch. Aldo Meli